

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono assoggettate rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate
2. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto delle disposizioni recate dal D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità di applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ferme restando le disposizioni degli art. 5 e 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per pubblicità si intende la diffusione di messaggi effettuata a cura diretta degli interessati, con proprie attrezzature ed apparecchiature indicate negli articoli 12, 13, 14, 15 del citato D.Lgs. Per affissioni pubbliche si intendono le esposizioni di manifesti, avvisi o fotografie effettuati normalmente a cura del Comune o dei suoi aventi causa in spazi di proprietà o riservati al Comune stesso.

Art. 2

Classificazione del comune

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il comune appartiene alla Classe V.

Art. 3

Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 4

Suddivisione territorio in categorie

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il comune suddivide le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione del centocinquanta per cento della tariffa normale.
2. Le località da considerarsi in categoria speciale sono le seguenti:
LOCALITA' SAN GIUSEPPE
STRADA PROVINCIALE n. 163
STRADA PROVINCIALE n. 30
STRADA PROVINCIALE n. 33
VIA SITIA YOMO
VIA EINAUDI
VIA FALCONE
3. Si da' atto che la superficie complessiva della categoria speciale non supera il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi

dell'art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e che la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non supera la metà di quella complessiva.

Art. 5
Tipologia e quantità di impianti pubblicitari
Piano Generale degli Impianti

1. Il Comune approva il piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la tipologia, la quantità, le caratteristiche e la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale attenendosi ai criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

2. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento di collocazione delle insegne di esercizio, delle insegne pubblicitarie e della cartellonistica.

3. I mezzi pubblicitari vengono classificati in:

a) Mezzi pubblicitari di esercizio.

Si intendono per tali le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di una attività, industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome del titolare o la ragione sociale, la qualità o l'attività, l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

b) Mezzi pubblicitari non di esercizio.

Si intendono per tali le scritte o simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso dalla sede di attività, che contengono o meno l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

4. Le insegne, targhe, pannelli e simili, si classificano secondo la loro sistemazione in:

a). a bandiera (orizzontale o verticale) sporgenti dal muro;

b). frontali (orizzontali o verticali) contro muro;

c). a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

5. I cartelli e simili possono essere classificati:

1). secondo la funzione:

a) pubblicità in genere;

b) informativi, ubicazionali, di servizio o di attività.

2). secondo la collocazione:

a) a parete;

b) su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;

c) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

6. Nel rispetto di quanto indicato nel regolamento edilizio e nel codice stradale, i mezzi pubblicitari devono avere le seguenti caratteristiche:

a) Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

b) Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove non è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 watt per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento, il tutto nel rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento luminoso.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi

devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo, in conformità con il regolamento per i mezzi pubblicitari.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori, posti di pronto soccorso e farmacie.

Entro i centri abitati valgono le limitazioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana e Regolamento per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

7. I mezzi pubblicitari devono avere le seguenti posizioni e dimensioni:

a) posizioni:

L'insegna deve essere, di massima, installata nell'ambito dell'attività alla quale si riferisce.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione devono essere rimosse.

b) dimensione:

Le dimensioni delle insegne a bandiera devono essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di 20 metri quadrati

Art. 6

Forme di gestione del servizio

1. La gestione del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere svolta direttamente dal Comune oppure può essere affidata in concessione ai soggetti indicati all'art. 52 del D.Lgs 446/97, qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

Art. 7

Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 507/1993, il comune nomina un Funzionario responsabile a cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonchè i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi.

2. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dei tributi in esame, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario

Art. 8

Contenzioso

1. Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del D. Lgs 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi oggetto del presente Regolamento.

TITOLO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 9

Presupposto dell'imposta

1. Costituisce presupposto impositivo la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, attività sportive, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.
3. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 10
Soggetto passivo

1. In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
Obbligato solidale al pagamento dell'imposta è colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 11
Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine nonchè i mezzi di identico contenuto pubblicitario ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra loro, si considerano, ai fini del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 12
Maggiorazioni e riduzioni imposta

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.
2. Qualora la pubblicità ordinaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 13
Dichiarazione d'imposta

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 507/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 14

Richiesta autorizzazione installazione mezzi pubblicitari

1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 53 del Regolamento di attuazione del Codice stradale approvato con D.P.R. 16-12-1992 n. 495 il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio tecnico del Comune, per i mezzi pubblicitari a carattere permanente e provvisorio allegando:

- a) domanda in carta legale contenente le generalità del richiedente
- b) la descrizione tecnica con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato o un bozzetto del messaggio da esporre e una planimetria in 5 copie ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che comunque non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli o a altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati bozzetti di tutti i messaggi previsti (scala 1:20);
- c) una dichiarazione, redatta ai sensi degli artt.38,47 e 76 del DPR 445/2000 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità;
- d) autorizzazione dell'Ente proprietario della strada se diverso dal Comune, ovvero, nulla osta di cui all'art. 23 comma 5 codice stradale.

Art. 15

Rilascio autorizzazione

1. L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di gg. 60 della presentazione della domanda le pratiche saranno sottoposte all'esame della Commissione preposta in ordine di presentazione e nello stesso tempo sarà comunicato l'eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui il Comune inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione.

2. Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli dal Comune, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate. Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati alla istanza.

Art. 16

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 406 comma 1 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza prevista all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 51 comma 9 del regolamento di attuazione del codice stradale, di provvedere alla rimozione degli stessi entro l'orario stabilito dal Comune, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 17

Pagamento dell'imposta

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo affidatario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla citata dichiarazione. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore a euro 1549, 37.

Art. 18

Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 19

Rettifica e accertamento d'ufficio

1. Il Comune, entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante

raccomandata con avviso di ricevimento, apposto avviso motivato. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 20

Riscossione coattiva

1. Decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, il comune procede alla riscossione coattiva del tributo e dei relativi interessi e sanzioni.

2. Ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 la riscossione coattiva può essere effettuata seguendo la procedura prevista dal DPR n. 602/1973, se affidata ai concessionari della riscossione oppure con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 639/1910, se svolta dall'ente locale o se affidata ad altri soggetti.

Art. 21

Pubblicità ordinaria - tariffe

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, si applica la tariffa stabilita con l'art. 12 del D.Lgs 507/1993 per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e con le modalità di cui al precedente art. 10 c. 2.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi, si applica la tariffa annua.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste nei comma 1 e 2.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Art. 22

Pubblicità con veicoli - tariffe

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs 507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4 del D.Lgs 507/93.

2. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe stabilite dall'art. 13 c. 3 del D.Lgs 507/93.

5. Per i veicoli di cui al comma precedente circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

6. Per i veicoli di cui al comma 4 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mezzo quadrato.

7. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

8. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

9. La pubblicità luminosa interna od esterna ai veicoli, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio taxi.

Art. 23

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - tariffe

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa stabilita dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs.n.507/93.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa stabilita dall'articolo 14, comma 4, del D.Lgs n.507/93.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 24

Pubblicità varia - tariffe

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs n.507/93.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta

l'imposta al Comune nella misura stabilita dall'articolo 15 comma 2, del D.Lgs n.507/93.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa stabilita dall'articolo 15, comma 4, del D.Lgs n.507/93.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella stabilita dall'articolo 15, comma 5, del D.Lgs n.507/93.

6. Relativamente alla pubblicità varia di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 507/93 valgono i seguenti principi:

- a) la pubblicità effettuata con aeromobili o palloni frenati è soggetta al pagamento della relativa imposta ove il mezzo pubblicitario insista sul territorio comunale comprese le fasce marittime che siano limitrofe a detto territorio;
- b) la distribuzione di volantini o il lancio degli oggetti resta subordinato, al rispetto del regolamento comunale di Polizia urbana. Ove tale regolamento non lo consenta in tutto o su parte del territorio comunale detta attività non potrà essere autorizzata;
- c) la pubblicità sonora in conformità alla previsione del regolamento attuativo del Nuovo Codice della Strada D.L. 16-12-1992 n. 495 è consentita soltanto mediante installazione in posto fisso e è vietata nel raggio circostante di m. 150 dagli ospedali, case di riposo, edifici scolastici, locali ove si svolgono manifestazioni politiche, musei, biblioteche pubbliche.

Altre limitazioni potranno essere introdotte dal Sindaco mediante emissione di apposita ordinanza laddove motivi di interesse pubblico lo richiedano.

Art.25

Riduzioni d'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Art.26

Esenzioni

1. non rientrano nel concetto di pubblicità i cartelli, che seppur esposti al pubblico, non presentano alcun contenuto o richiamo pubblicitario diretto o indiretto, ma si limitano a mere comunicazioni, ancorché contengano la indicazione dell'impresa che effettua tali comunicazioni, quali gli avvisi di fermata degli autobus di linea, i cartelli telefonici, quelli di singoli privati per indicare divieti di accesso o di circolazione ecc...

Parimenti i depliant pubblicitari scontano la imposta di pubblicità solo se esposti in luogo pubblico o aperto al pubblico; sono esenti pure i mezzi pubblicitari la cui superficie sia inferiore a 300 cmq.

2. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei ad eccezione dei battelli
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) le insegne di esercizio aventi superficie non superiore a 5 mq.

TITOLO III

AFFISSIONI

Art. 27

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva pertinenza comunale. Il comune garantisce l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica

Art. 28

Quantità delle superfici da adibire alle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale è di mq 30 ogni 1000 abitanti;
2. La superficie così determinata è conforme ai limiti stabiliti dal comma 3 dello articolo 18 del D.Lgs n.507/93.

Art. 29

Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni

1. In esecuzione della previsione di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs 507/93 gli impianti pubblici da destinare alle affissioni pubbliche individuati al precedente art. 29 sono così suddivisi:

- a) spazi di natura istituzionale, sociale e comunque privi di rilevanza economica 20%
- b) b) spazi per affissioni di natura commerciale 80%

2. Quanto alla ubicazione dei medesimi, compatibilmente con le dimensioni dei singoli spazi destinati alle affissioni, questi dovranno essere possibilmente suddivisi percentualmente secondo le categorie di cui al comma che precede.

Art. 30.

Spazi privati per le affissioni

1. Sempre in esecuzione dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs 507/93 si stabilisce che gli spazi destinati all'affissione diretta da parte di privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico spazio, debbono avere una misura pari al 10% di quanto stabilito dal precedente art. 28 c. 1.

2. Tali spazi dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale sociale o culturale già previste negli spazi affissionistici pubblici, soddisfacenti in maniera completa le esigenze del settore.

3. Gli spazi privati verranno assegnati dal Comune a seguito appalto concorso, con assegnazione degli spazi al soggetto che offrirà un maggior corrispettivo.

Art. 31

Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. Per "colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto" si intende il soggetto, persona fisica o giuridica nel cui interesse immediato il messaggio viene pubblicizzato e/o il cui prodotto viene ad essere reclamizzato.

3. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 è quella stabilita dal art. 19 c. 2 del D.Lgs 507/93

4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità del precedente art. 17; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 32

Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 34.;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 33

Esenzioni del diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 34

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, accompagnata dall'avvenuto pagamento del diritto che deve essere annotata nell'apposito registro cronologico.
2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti, tutte le notizie relative alle commissioni devono essere inserite nell'apposito registro cronologico.
3. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.
4. L'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso,

qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

8. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

9. Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi

10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di euro 38,73 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

11. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 35

Diniego di affissioni o di materiale pubblicitario

1. Resta facoltà insindacabile dell'ufficio addetto alle affissioni rifiutare l'affissione ovvero all'installazione di materiale pubblicitario il cui contenuto sia contrario alla decenza pubblica e possa turbare l'ordine pubblico. In tal caso a cura dell'ufficio, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, si dovrà dare comunicazione motivata al richiedente per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il materiale consegnato o fatto pervenire resta a disposizione del richiedente il servizio per il suo ritiro.

Per effetto di tale rifiuto nessun indennizzo è dovuto all'interessato.

TITOLO IV

SANZIONI

Art. 36

Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art.13 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,00.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,00 ad euro 258,00.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto, è dovuta una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Art. 37

Sanzioni amministrative

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206,00 ad euro 1549,00, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari

Art. 38

Sanzioni amministrative per affissioni dirette abusive

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni tributarie e gli interessi di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 507/93., le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate in conformità all'art. 24 del D.Lgs. sopraccitato, secondo l'ammontare ivi previsto e con la procedura della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

TITOLO V

MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 39

Bollettari di riscossione e registri necessari alla gestione

1. Fermo restando la disposizione del presente regolamento, in ordine alle modalità di riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al D.Lgs n. 507/93, i bollettari occorrenti per la riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni, da chiunque utilizzati (gestione diretta o tramite concessionario) antecedentemente alla loro

utilizzazione, devono essere vidimati e numerati a cura del dirigente del settore finanziario e devono essere conservati per la durata di 10 anni.

Art. 40

Registri necessari per la gestione della imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni

1. Indipendentemente dalla forma prescelta per la gestione del servizio, l'ufficio incaricato deve tenere obbligatoriamente i registri indicati nel D.M.F. 26 aprile 1994.

Art. 41

Ricevuta di pagamento

1. La ricevuta del bollettino postale attestante il pagamento della imposta di pubblicità o il diritto di pubbliche affissioni deve essere conservata a cura del richiedente ed essere esibita a richiesta di agenti del Comune o dell'eventuale concessionario di gestione del servizio. Per la pubblicità veicolare essa deve essere trattenuta in copia unitamente ai documenti di circolazione del mezzo.

2. Per le attività e le installazioni che non abbisognano di particolari autorizzazioni, la ricevuta di pagamento costituisce titolo autorizzativo alla effettuazione della attività.

Art. 42

Rimborsi

1. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 43

Importi minimi

1. I versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi qualora gli importi siano inferiori a 1,00 euro.

Art. 44

Controlli

1. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della imposta di pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni, l'Ente Locale si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

2. A tale proposito il dirigente responsabile dell'ufficio tributi, dovrà verificare la gestione affidata a terzi, rimettendo apposita relazione illustrativa alla Giunta comunale in ordine all'andamento del servizio.

Art. 45
Norme generali e transitorie

1. Tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si intende regolamentato dal capo I del D.Lgs. 507/93 nonché dallo Statuto del Contribuente ex L. 212/2000.

Art. 46
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007

INDICE GENERALE

NORME GENERALI

Art. 4

a) Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi

b) Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

Art. 14

Richiesta autorizzazione installazione mezzi pubblicitari

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Pagamento dell'imposta

Art.25

Riduzioni d'imposta

Art.26

Quantità delle superfici da adibire alle pubbliche affissioni

Art. 29

Ripartizione della superficie degli impianti pubblici
da destinare alle affissioni

Art. 30.

Spazi privati per le affissioni

-

Art. 34

Art. 35

Diniego di affissioni o di materiale pubblicitario

TITOLO IV

Sanzioni amministrative per affissioni dirette abusive

TITOLO V

MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 39

Bollettari di riscossione e registri necessari alla gestione

Art. 40

Registri necessari per la gestione della imposta di pubblicità
e delle pubbliche affissioni

Art. 41

Ricevuta di pagamento

Art. 42

Rimborsi

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 43

Importi minimi

1. I versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi qualora gli importi siano inferiori a
1,00 euro.

-

[Art. 44](#)

[Controlli](#)

[Art. 45](#)

[Norme generali e transitorie](#)

[Art. 46](#)

[Entrata in vigore](#)